DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 16

Aziende ed istituti di credito

Articolo abrogato dal d.lgs 23 luglio 1996, n. 415.

Abrogato dal 1 settembre 1996 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Estremi	Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Titolo	I — Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-intermediazione-mobiliare-e-disposizioni/art-16-aziende-ed-istituti-di-credito/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it